

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 12988/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 12988 del 2017, proposto da Giacomo Corgiolu, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Zimbardi (cod. fisc.: MBNTN83T07E791C), dall'avv. Emanuele Condò (cod. fisc.: CNDMNL82D06H501B) e dall'avv. Maria Teresa Muceli (cod. fisc.: MCLMTR85P46B354F), con domicilio eletto presso lo studio dei primi, in Roma, via Livorno, n. 6;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore; Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore; Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore; Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro-tempore; Ministero della Salute, in persona del Ministro pro-tempore; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore; Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del Dirigente pro-tempore; rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

Marco Piancatelli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto prot. n. 150 del 28/09/2017, notificato in data 19/10/2017, con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura di reclutamento avviata a seguito del decreto autorizzativo di nuove assunzioni emesso dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione in data 04/08/2017;
 - del verbale n. 3 dell'08/09/2017, citato nel Decreto prot. n. 150 del 28/09/2017 – e comunicato con nota prot. n. 6682 del 06/10/2017 a seguito d'istanza di accesso agli atti – con il quale la Commissione Medica nominata con il decreto del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 135 del 04/09/2017 – così come risultante dal medesimo Decreto prot. n. 150 - ha ritenuto non idoneo il ricorrente per deficit di statura (162,5 cm) facendo applicazione del D.M. 11/03/2008 n. 78, art. 1, C. 1, e, conseguentemente, del D.P.C.M. 22/07/1987 n. 411, art. 3, C. 2;
 - della Cartella Clinica afferente le visite che il ricorrente ha sostenuto in data 07 - 08/09/2017, inviata dal Ministero unitamente alla nota prot. n. 6682 del 06/10/2017 a seguito d'istanza di accesso agli atti;
 - di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente;
- ove occorra
- previa declaratoria d'illegittimità o annullamento o disapplicazione dell'art. 5, C. 3, del D.P.R. 17/12/2015 n. 207 ovvero, in subordine, previa declaratoria d'illegittimità o annullamento o disapplicazione dell'art. 2, C. 1, lett. d) del D.M. n. 5140 del 06/11/2008, nella parte in cui richiede un limite d'altezza minimo di m.

1,65 (superiore a m. 1,62), e degli atti presupposti ivi compreso l'art. 3, C. 2, del D.P.C.M. 22/07/1987 n. 411, nonché dell'art. 1, C. 1, del D.M. 11/03/2008 n. 78.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero della Salute e di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 5 aprile 2019, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente ha partecipato al concorso per la copertura di 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140;

-che lo stesso ha superato tutte le prove selettive previste, compresa quella di idoneità psico-fisica, risultando idoneo ma non vincitore del concorso nella graduatoria approvata con D.M. n. 88 del 14/07/2010;

-che la indicata graduatoria è stata ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2019;

Rilevato che l'art. 14 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, in tema di procedure concorsuali per l'accesso alle diverse carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espressamente subordina l'assunzione degli idonei alla verifica della permanenza dell'idoneità psicofisica ed attitudinale, con ciò attribuendo il potere/dovere dell'Amministrazione di accertare il mantenimento dei requisiti in sede di assunzione;

- che, pertanto, in coerente applicazione di tale norma di legge primaria, la P.A. ha proceduto all'accertamento della persistenza dei requisiti fisici in capo al ricorrente,

ai fini dell'immissione in ruolo;

- che il ricorrente è stato escluso per *deficit di statura*, rispetto all'altezza minima prevista dall'art. 1, comma 1, Decreto n. 78 del 2008, in uno con l'art. 3, comma 2 del DPCM 22 luglio 1987, n. 411;

Ravvisata l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami mediante la inserzione sul sito *internet* del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, di:

- un sunto del ricorso, originario e delle relative conclusioni;

- gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari;

Ritenuto che, a tali incombenti, la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il termine perentorio di giorni trenta dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito, per via telematica, della documentazione afferente alla notifica, alla Segreteria della Sezione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone incombenti nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Rinvia per il prosieguo alla pubblica udienza del 3 giugno 2019.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.Lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.